




COMUNE DI LUCO DEI MARSI

(L'Aquila)

Allegato alla nr. 3
delibera G.C.M. 45
del 5 APR 2017



DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO A PROFESSIONISTI ESTERNI DELL'ATTIVITA' DI ASSISTENZA LEGALE

INDICE

- ART. 1 - PREMESSA
- ART. 2 - ISTITUZIONE DELL'ELENCO
- ART. 3 - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO
- ART. 4 - CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI AGLI ISCRITTI
NELL'ELENCO
- ART. 5 - MOTIVI DI SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DALL'ELENCO
- ART. 6 - PROCEDIMENTO PER L' AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI
- ART. 7 - INCOMPATIBILITA' O CONTRASTO CON GLI INTERESSI
DELL'ENTE
- ART. 8 - PRESTAZIONE PROFESSIONALE
- ART. 9 - INCARICHI A PROFESSIONISTI NON INSERITI NEGLI ELENCHI
- ART. 10 - COMPENSI PER INCARICHI LEGALI DI ASSISTENZA GIUDIZIALE E
STRAGIUDIZIALE
- ART. 11 - CAUSE CONNESSE O SERIALE
- ART. 12 - GIUDIZI NEI QUALI IL COMUNE PUO' STARE IN GIUDIZIO
PERSONALMENTE
- ART. 13 - ESECUZIONE DELLE SENTENZE
- ART. 14 - RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI
- ART. 15 - NORME DI RINVIO

ART. 1 - PREMESSA

Il presente documento disciplina gli incarichi conferiti a professionisti esterni al Comune di LUCO DEI MARSI per l'espletamento di attività di assistenza legale, compresa la rappresentanza e la difesa in giudizio da parte dell'Ente, in singole cause pendenti davanti al giudice competente, in sede stragiudiziale ed in ogni altra attività diretta allo studio e alla soluzione di problemi di particolare complessità non riconducibili alla normale attività degli uffici comunali, in conformità allo Statuto comunale ed ai principi di trasparenza, concorrenza, economicità ed efficienza a cui deve ispirarsi l'azione della Pubblica Amministrazione.

ART. 2 - ISTITUZIONE DELL'ELENCO

Per l'affidamento degli incarichi professionali esterni ed al fine di garantire la massima professionalità e trasparenza degli incarichi, è istituito apposito elenco aperto dei professionisti, singoli o associati, esercenti l'attività di consulenza, di assistenza e di patrocinio stragiudiziale e giudiziale dinanzi a tutte le Giurisdizioni (civile, penale, amministrativa, tributaria).

L'Elenco sarà suddiviso in apposite sezioni, secondo le seguenti per materie:

- 1) Diritto Civile
- 2) Diritto Amministrativo
- 3) Diritto del Lavoro
- 4) Diritto Penale
- 5) Diritto Tributario

Allegato alla RP 3
delibera R.C.M. n. 5
del 15.05.2017
del Comune di Lusco dei Marsi
Assessore [firma]

A tal fine il professionista al momento della richiesta di inserimento nell'elenco, indica la materia di specializzazione allegando un dettagliato curriculum professionale.

ART. 3 - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO

I requisiti necessari per l'iscrizione nell'Elenco, sono i seguenti:

- a) essere iscritti ad un Ordine degli Avvocati;
- b) non trovarsi in stato di incompatibilità con la P.A. precedente (vedi art. 7 del presente disciplinare) né di avere cause ostative a contrarre con la P.A.;
- c) non essere risultati destinatari di una sentenza di condanna, con sentenza passata in giudicato ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta formulata ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. (c.d. patteggiamento), per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari ovvero per partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio di proventi da attività illecite;
- d) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
- e) essere in regola con l'acquisizione dei crediti riconosciuti per la formazione continua degli Avvocati;
- f) essere in possesso di apposita polizza di assicurazione, in corso di validità, ai sensi di legge;
- g) non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dalla L. 31.05.1965 n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni (normativa antimafia).

I soggetti che intendono ottenere l'iscrizione nell'elenco comunale degli avvocati di fiducia devono presentare la documentazione come da apposito avviso pubblico.

L'Ente provvederà con cadenza annuale, mediante apposito Avviso, alla procedura di aggiornamento e rinnovo dell'Elenco. L'elenco dei professionisti e degli incarichi conferiti sono pubblici.

ART. 4 - CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI AGLI ISCRITTI NELL'ELENCO

La scelta del professionista dovrà essere operata secondo uno o più dei seguenti criteri:

- a) specializzazioni ed esperienze risultanti dal curriculum;
- b) casi di evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto;
- c) principio di rotazione tra gli iscritti nell'elenco;
- d) attività prestata in favore di pubbliche amministrazioni nello svolgimento di incarichi legali;
- e) foro di competenza per la causa.

Il professionista incaricato può declinare l'incarico solo per obiettive e motivate ragioni.



Nel momento in cui il professionista accetta l'incarico dovrà rilasciare apposita dichiarazione sull'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dall'art. 24 del Codice deontologico forense.

Qualora il giudizio è promosso innanzi ad una giurisdizione superiore a seguito di una sentenza favorevole per il Comune, l'incarico può essere affidato allo stesso professionista che ha curato i gradi precedenti, purché lo stesso abbia i requisiti per il patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni superiori.

In presenza di controversie riguardanti questioni giuridiche particolarmente delicate o per problematiche legali e contenziosi caratterizzati da particolare difficoltà e complessità è salva l'assoluta discrezionalità dell'Amministrazione di affidare incarichi a professionisti diversi con particolari competenze, selezionati anche al di fuori dell'elenco.

ART. 5 - MOTIVI DI SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

SOSPENSIONE DALL'ELENCO

Ove il soggetto interessato si renda responsabile di una inadempienza contrattuale, il Comune di LUCO DEI MARSI potrà a suo insindacabile giudizio, sospendere l'iscrizione all'elenco. Della sospensione viene data comunicazione al soggetto interessato con l'indicazione del motivo.

CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

La cancellazione dell'Elenco dei soggetti iscritti, ha luogo nel caso di :

- a) accertata grave inadempienza;
- b) perdita dei requisiti di iscrizione;
- c) sopravvenuta incompatibilità ai sensi dell'art. 7 del presente disciplinare;
- d) rifiuto per due volte, nell'arco del periodo di iscrizione, dell'incarico affidato;
- e) mancato rinnovo alla scadenza;

Allegato alla delibera 3-2-2017
del 5 APR. 2017
SECRETARIO COMUNALE
Assunta D'Agostino

Nei soli casi previsti dalle lettere a), b), c), d) del comma precedente, la cancellazione dall'elenco viene comunicata al soggetto interessato.

ART. 6 - PROCEDIMENTO PER L' AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI

Ciascun Responsabile di Area relativamente alle questioni che non possono essere risolte nell'ordinaria attività, che precludono o possono sfociare in contenzioso giudiziale, acquisisce la documentazione utile per valutare la soluzione della stessa, in primis in fase stragiudiziale, ovvero in sede giudiziale, se ne ricorrono i presupposti e nelle liti insorte nelle materie di propria competenza, redige apposita proposta di deliberazione da presentare alla Giunta Comunale nella quale esprime il proprio parere in merito alla costituzione o non costituzione in giudizio.

La Giunta, ai sensi dell'art. 26 dello Statuto Comunale, è obbligata ad adottare la deliberazione di autorizzazione o non autorizzazione al Sindaco, nella qualità di legale rappresentante dell'Ente, a stare in giudizio.

Il mandato "ad litem" è conferito dal Sindaco al legale incaricato secondo il presente disciplinare. Con la medesima delibera la Giunta individua il legale, su proposta del Responsabile di Area competente, tenendo conto della specializzazione e del curriculum trasmesso dai professionisti iscritti nell'elenco di cui all'articolo precedente, nonché dell'attività prestata in favore del Comune nello svolgimento di incarichi analoghi.

Il Responsabile di Area competente trasmette la delibera di incarico al legale designato, il quale deve farne espressa accettazione. Il professionista può declinare l'incarico solo per obiettive e motivate ragioni, in assenza delle quali è in facoltà del Comune escluderlo dal predetto Albo.

A seguito del conferimento dell'incarico e della relativa accettazione, il Responsabile di Area competente provvede all'impegno di spesa e alla sottoscrizione di apposita convenzione.

Il Responsabile di Area competente trasmette al professionista la determinazione d'incarico nonché tutti gli atti che al momento sembrano opportuni e necessari per la causa.

Ciascun Responsabile di Area competente ha cura di evadere ogni richiesta degli avvocati difensori, nonché ogni richiesta del medesimo Servizio per l'istruttoria delle pratiche, e ciò nei tempi strettamente necessari.



ART. 7 - INCOMPATIBILITA' O CONTRASTO CON GLI INTERESSI DELL'ENTE

L'iscrizione nell'Elenco è riservata esclusivamente ad avvocati iscritti all'Albo del Consiglio dell'Ordine.

Costituisce elemento di incompatibilità essere parte, patrocinare o curare interessi in cause o contenziosi nei confronti dei quali l'Amministrazione sta resistendo o promuovendo la lite.

Ove il professionista versi in situazioni incompatibili o in contrasto con il presente disciplinare l'Ente provvederà senza indugio alla revoca dell'incarico legale.

ART. 8 - PRESTAZIONE PROFESSIONALE

Il legale si impegna ad aggiornare costantemente il Comune di LUCO DEI MARSI, in persona del Responsabile di Area competente, circa l'attività defensionale di volta in volta espletata e lo stato della lite.

Nell'espletamento dell'incarico il legale incaricato è tenuto al segreto d'ufficio in relazione a fatti informazioni ed altre notizie appresi nello svolgimento dello stesso.

La violazione dei propri doveri da parte del legale, oltre a giustificare la risoluzione anticipata del rapporto, è fonte di responsabilità penale, civile e contabile, secondo le disposizioni vigenti in materia.

I professionisti incaricati della difesa, oltre a svolgere tutte le attività connesse alla rappresentanza ed assistenza in giudizio del Comune di LUCO DEI MARSI, nel rispetto dei vincoli del mandato ad litem, devono garantire le seguenti specifiche attività ritenute essenziali per la tutela degli interessi dell'Ente:

a) il professionista deve partecipare a tutte le udienze ed in caso di giudizi aventi lo stesso soggetto/oggetto, qualora risulti economicamente più conveniente, chiedere la riunione dei procedimenti;

b) il professionista è tenuto ad informare tempestivamente il Comune di LUCO DEI MARSI in ordine ad ogni circostanza rilevante relativa all'espletamento dell'incarico professionale;

c) il professionista deve, al momento del conferimento dell'incarico, dichiarare eventuali situazioni d'incompatibilità rispetto all'incarico ricevuto;

d) il professionista, deve anche successivamente all'affidamento dell'incarico, dichiarare eventuali situazioni di incompatibilità sopravvenute;

e) il professionista deve costituirsi in giudizio nel rispetto dei termini processuali e comunque per tutta la durata del giudizio nel rispetto dei termini che scadevano le attività processuali stesse;

f) in caso di sentenza sfavorevole al Comune di LUCO DEI MARSI, il professionista deve comunicarla tempestivamente, unitamente ad una relazione che indichi peraltro la sussistenza o meno di validi e fondati motivi di impugnazione nonché una valutazione sull'economicità dell'eventuale giudizio di impugnazione.

La manifesta negligenza, gli errori evidenti e i ritardi, nonché i comportamenti in contrasto con le norme del presente disciplinare e con quelle che regolano l'attività forense, danno luogo alla revoca dell'incarico legale.

ART. 9 - INCARICHI A PROFESSIONISTI NON INSERITI NEGLI ELENCHI

L'amministrazione si riserva la facoltà di conferire incarichi a professionisti particolarmente esperti nella specifica materia o cattedratici di chiara fama, anche non iscritti nell'elenco di cui all'art. 2, per la rappresentanza e difesa degli interessi dell'Ente, consulenze e pareri in questioni ritenute di massima complessità che richiedono prestazioni di alta specializzazione.

Per gli incarichi che comportano la difesa del Comune dinanzi alle giurisdizioni superiori, data la specialità e l'altissima qualità delle prestazioni richieste in tali sedi, l'Amministrazione non ha vincoli di sorta.

ART. 10 - COMPENSI PER INCARICHI LEGALI DI ASSISTENZA GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE

Per qualunque attività, sia giudiziale che stragiudiziale, vengono determinati i sotto indicati compensi da liquidarsi previa presentazione di regolare parcella:

valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 55/2014, diminuiti del 50% per tutte le fasi.



[Handwritten signature and illegible text]

Gli importi di cui ai punti precedenti sono comprensivi delle spese generali e di tutte le fasi del giudizio, anche cautelare, fatti salvi i costi del contributo unificato eventualmente sostenuti e documentati.

Il legale deve attenersi, nella redazione della parcella a quanto indicato nel preventivo dallo stesso presentato, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta.

In caso di vittoria, il legale accetta la liquidazione della parcella in base al preventivo.

In caso di soccombenza completa, il legale accetta una riduzione della suddetta parcella del 20%.

In caso di soccombenza parziale, il legale accetta una riduzione della suddetta parcella del 10%.

In caso di vittoria con spese a carico della controparte, il professionista dovrà provvedere al recupero di quanto liquidato dal Giudice direttamente dalla controparte, nulla dovendo più all'Amministrazione comunale. In caso di mancato recupero l'Amministrazione comunale verserà solo l'importo pattuito in convenzione.

Gli Avvocati che raggiungono l'obiettivo di ottenere un giudizio favorevole per l'Ente per premialità avranno diritto automaticamente al successivo incarico rientrante nella sezione di iscrizione.

L'importo può invece essere motivatamente ridotto dal Responsabile di Area competente, qualora l'attività svolta dal legale sia stata minore rispetto a quella preventivata.

Qualora l'ente venga dichiarato vittorioso nella vertenza ed il giudice imponga alla controparte di rimborsare al Comune le spese legali sostenute, il legale dell'Ente si vedrà corrisposto l'importo determinato dal Giudice, se questo è superiore a quanto previsto nel preventivo presentato.

All'atto del conferimento dell'incarico l'Amministrazione potrà liquidare un acconto al professionista in misura non superiore al 20% del compenso complessivo.

Ai fini della liquidazione del saldo del compenso, il legale incaricato dovrà, dopo aver trasmesso la sentenza o decisione pronunciata dall'Autorità Giudiziaria, rilasciare apposita parcella spese, diritti ed onorari di causa, nella quale dovrà dar conto in modo analitico, dell'intera attività processuale posta in essere nell'espletamento dell'incarico legale.

Al pagamento del compenso mediante emissione di apposito mandato e dell'eventuale acconto si provvederà in ogni caso solo previa emissione, da parte del legale incaricato, di apposita fattura.

Nel caso di affidamento di incarico ad uno studio associato il Comune è tenuto a remunerare il compenso professionale di un solo professionista.

Art. 11 CAUSE CONNESSE O SERIALI

1. Nei casi di giudizi riuniti o comunque connessi perché attinenti questioni in fatto ed in diritto identiche ovvero analoghe, nonché nell'ipotesi di cause seriali, intese come gruppi di cause sostanzialmente omogenee per quanto riguarda la natura, l'oggetto e le questioni giuridiche trattate, al professionista sarà corrisposto il compenso, così come stabilito al precedente articolo per il primo giudizio con l'incremento:

- del 20% per ciascuno ulteriore giudizio (fino a n. 5 giudizi);
- del 10% per ciascun ulteriore giudizio (da n. 6 giudizi in poi).

e tanto anche nelle ipotesi che non vi sia la riunione dei giudizi ovvero che pur nella identità di posizione processuale delle varie parti, la prestazione professionale comporti l'esame di loro situazioni particolari di fatto e di diritto.

ART.12 GIUDIZI NEI QUALI IL COMUNE PUO' STARE IN GIUDIZIO PERSONALMENTE

Nel giudizio di opposizione ad ordinanza/ingiunzione, promosso ai sensi della Legge 689/1981, nei giudizi in materia di circolazione stradale, di accesso agli atti amministrativi e, comunque, in tutte le ipotesi nelle quali, sia dinanzi la giurisdizione ordinaria che quella amministrativa, il Comune di LUCO DEI MARSÌ può stare in giudizio personalmente, il Sindaco può delegare a stare in giudizio il Responsabile del Servizio competente per materia.

Rimane comunque nella facoltà dell'Ente, anche nelle cause nelle quali può stare in giudizio personalmente, di farsi assistere e rappresentare in giudizio da un legale esterno.



Allegato 2/2

In caso di ricorsi innanzi alla Commissione Tributaria , è demandata al Responsabile del Settore Finanziario e Tributi la costituzione del Comune in tutti i giudizi promossi innanzi alla Commissione Tributaria di I e II grado.

Qualora il Responsabile del Servizio ritenga opportuno investire della difesa un professionista esterno si applicano le disposizioni del presente Regolamento.

ART. 13 - ESECUZIONE DELLE SENTENZE

Per tutti i giudizi che si concludono con una sentenza di condanna per l'Ente si valuterà l'opportunità di una eventuale impugnativa, o definizione transattiva se ne ricorrono i presupposti.

Per le esecuzioni delle sentenze e decisioni giurisdizionali si procederà, ai sensi dell'art. 194 del TUEL (D.lgs 267/2000), al riconoscimento del debito fuori bilancio al fine di evitare procedimenti esecutivi in danno al Comune, con ulteriore aggravio di spese, ricorrendone i presupposti.

ART. 14 - RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I professionisti, nell'espletamento del mandato loro affidato, si impegnano a rispettare gli obblighi di riservatezza e il segreto professionale previsti dalla legge e dal codice di Deontologia forense, e a trattare i dati nel pieno rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al D.lgs. 196/03 e s.m.i nonché dal "Codice di Deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria" approvato con Delibera del Garante per la protezione dei dati personali. (Deliberazione n. 60 - Pubblicata sulla G.U. n. 275 del 24-11-2008).

I Professionisti, nei limiti dell'incarico professionale ricevuto e per finalità strettamente connesse e/o strumentali al mandato ricevuto, si impegnano altresì a trattare i dati in modo lecito e secondo correttezza, in conformità a quanto disposto dall'art. 11 del D.lgs 196/03 e s.m.i.

ART. 15 - NORME DI RINVIO

A seguito dell'approvazione del presente disciplinare si intendono abrogate tutte le precedenti disposizioni e discipline inerenti la funzione e gli incarichi affidati finora agli Avvocati esterni all'Ente.

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia, alla legge professionale, e al codice deontologico forense.

Allegato art. 3
delibera n. C.C.U. 45
del 5 APR 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
D. SSA ASSINATA

